MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 6

Gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. "Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti elencati all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti gia' ottenuti ed ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. La multa non puo' essere in nessun caso inferiore a lire un milione. E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o in locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime ovvero di filati semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia. Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice Penale".

Art. 26. "Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti al regolare accertamento dell'imposta e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La multa non puo' essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza. I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale".

Art. 27. "La lavorazione dei prodotti di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con la legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, eseguita in tempi diversi da quelli specificati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denunce o dichiarazioni di lavoro, e' punita con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonche' con multa proporzionale in misura non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, ne maggiore del decuplo dell'imposta, si applica per le qualita' e le quantita' di filati

che comunque importano una tassazione superiore a quella corrispondente ai filati indicati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro. Il contravventore puo' incorrere nel ritiro della licenza".

Versione in vigore dal 17 febbraio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-al-regime-fiscale-di-taluni-filati-di-fibre-tessili/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it